

ASFA

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 25/05/2019 BAGNOLO DI NOGAROLE ROCCA (VR)

Alle ore 16,30 del 25 maggio 2019 (in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione alle ore 14) il Presidente Flavio Bertaiola, ultimati i lavori della 49^a Assemblea Ordinaria, dà inizio all'assemblea straordinaria dei soci.

Verificata che l'assemblea per il numero dei soci (presenti o rappresentati per delega) è validamente costituita, assume la presidenza della stessa il presidente Flavio Bertaiola, che propone di nominare segretario il Sig Bazzoni Maurizio: viene approvato all'unanimità.

Ordine del giorno: Modifica statuto per adeguamento alla normativa del Terzo Settore

Il Presidente proietta sullo schermo e dà lettura dello statuto modificato per adeguarlo al DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117.

Dopo alcuni chiarimenti, il nuovo statuto viene posto alla votazione.

L'assemblea approva all' unanimità'.

Il Segretario

Bazzoni Maurizio

Il Presidente

Flavio Bertaiola



| | |
|--------|---|
| REG. | Reg. n. _____ AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI VERONA |
| SA | Data del timbro a calendario |
| T.S. | percolato |
| TOTALE | Atti Privati Serie 3 N |
| | Liquidati |

Comito

2351

per il Direttore
Il Funzionario incaricato
Giuseppe Minichelli

AGENZIE

5321

AGENZIE

AGENZIE



**STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
ASFA - ASSOCIAZIONE DI DONATORI DI SANGUE
SAN FRANCESCO D'ASSISI - VERONA**

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

**TITOLO II
FINALITA'**

**TITOLO III
I SOCI**

**TITOLO IV
GLI ORGANI**

**TITOLO V
I BENI**

**TITOLO VI
IL BILANCIO**

**TITOLO VII
LE CONVENZIONI**

**TITOLO VIII
DIPENDENTI E COLLABORATORI**

**TITOLO IX
LA RESPONSABILITA'**

**TITOLO X
RAPPORTI CON ENTI E SOGGETTI PUBBLICI**

**TITOLO XI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

(Denominazione, sede, emblema, patrono)

1. E' costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore l'organizzazione di volontariato denominata: "ASFA – ASSOCIAZIONE DONATORI DI SANGUE SAN FRANCESCO D'ASSISI ODV".
2. L'organizzazione di volontariato ASFA ha sede attualmente in Via Lussino civico n. 29 del Comune di Verona – (VR). Il trasferimento della sede associativa, nell'ambito dello stesso comune, non comporta modifica dello statuto.
3. L'emblema dell'associazione è costituito dalla dicitura ASFA con la lettera esse in dimensione di carattere più grande delle altre per contenere all'interno della curva inferiore la figura di una goccia di sangue.
4. L'organizzazione di volontariato fonda i suoi principi morali e trae ispirazione dall'esempio di San Francesco d'Assisi per la sua preferenziale attenzione verso i poveri, gli emarginati e gli ultimi del mondo.

ART. 2

(Statuto e regolamento)

1. L'organizzazione di volontariato ASFA assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale, non ammette discriminazioni di genere, etnia, nazionalità, religione, ideologia politica, non ha fini di lucro neanche indiretto: persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Essa è regolata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
2. Il regolamento che sarà deliberato dall'Assemblea disciplina, in armonia con lo statuto, gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione ed all'attività dell'associazione.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione.
2. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle pre leggi al codice civile.

TITOLO II FINALITA'

ART. 5

1. L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.Leg. 117/2017: b. interventi e prestazioni sanitarie; c. prestazioni socio-sanitarie; d. educazione e formazione; u. beneficenza; y. protezione civile; w. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali

A titolo esemplificativo ma non esaustivo si concretizzano in:


- a. L'organizzazione dei donatori volontari di sangue da indirizzare ai Centri Trasfusionali.
- b. Il coordinamento con gli ospedali e la collaborazione con le ULSS
- c. La beneficenza da attuarsi nelle forme ritenute più opportune.
- d. La diffusione e la promozione del dono del sangue volontario, periodico, associato, gratuito, anonimo e consapevole
- e. La tutela del diritto alla salute dei donatori e di coloro che hanno necessità di essere sottoposti a terapia trasfusionale
- f. La sollecitazione dei donatori a sostenere uno stile di vita sano e salutare per aumentare l'idoneità al dono del sangue.

- g. La promozione del dono del sangue con una particolare attenzione alla collaborazione con le altre associazioni di volontariato
 - h. Partecipa alla programmazione delle attività trasfusionali, in conformità al disposto delle leggi vigenti in materia, rappresentando l'associazione negli organismi istituzionali e presso le istituzioni, fornendo direttive e linee di indirizzo alle proprie sezioni per l'attuazione e il coordinamento delle politiche di settore sul territorio
 - i. Partecipa all'elaborazione delle politiche del terzo settore, con particolare riferimento all'associazionismo ed al volontariato, rappresentando l'associazione negli organismi di settore istituzionalmente previsti e cooperando all'interno degli organismi associativi di coordinamento
 - j. Promuove e organizza campagne di comunicazione sociale, informazione e promozione del dono del sangue, coordinandosi con le proprie sezioni e con le istituzioni competenti
 - k. Promuove e partecipa ad iniziative di raccolta di fondi per finalità solidali ed umanitarie, nonché al sostegno della ricerca scientifica;
 - l. Promuove la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte sugli organi si stampa
 - m. Svolge attività di formazione sui temi di propria competenza presso organizzazioni esterne, in particolare verso le altre realtà associative di volontariato e nella scuola;
 - n. Svolge attività di chiamata alla donazione di sangue presso i propri associati;
 - o. Collabora con le altre associazioni affini che promuovono la donazione di organi e la donazione del midollo osseo
 - p. Instaura rapporti di partnerariato con le altre associazioni di volontariato per diffondere la promozione del dono del sangue tramite il sostegno e il coinvolgimento nelle loro attività associative specifiche
2. La disciplina dell'ordinamento interno, la struttura di governo e la composizione e il funzionamento degli organi sociali sono improntate al rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.
 3. Per perseguire gli scopi enunciati nell'articolo 7 del presente statuto si coordina con le Istituzioni pubbliche competenti per rappresentare i propri associati nei confronti di tutti i soggetti, istituzionali, pubblici, privati.
 4. L'Associazione può svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore. secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.
 5. L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.
 6. Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 6

(Ambito di attuazione delle finalità – Sezioni)

1. L'organizzazione di volontariato ASFA opera nel territorio della provincia di Verona ed è articolata, per necessità organizzative, in Sezioni.
2. Essa può operare anche nei territori delle province limitrofe qualora l'Assemblea dei soci ritenga che ne sussista la necessità.
3. La nascita o chiusura di una Sezione è decisa dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea Provinciale e non comporta modifica statutaria.
4. I soci iscritti nella sezione formano l'Assemblea di Sezione. Questa è convocata dal Presidente di Sezione almeno una volta all'anno e ogni volta il Presidente sezionale lo ritiene opportuno
5. L'Assemblea di Sezione elegge il Consiglio di Sezione. Sono eleggibili tutti i membri dell'Assemblea di Sezione.
6. L'Assemblee di Sezione ha facoltà di decidere, a maggioranza dei presenti, se i donatori della sezione saranno rappresentati nell'Assemblea generale da delegati. Nel caso di rappresentanza con delegati questi avranno mandato specifico di rappresentare in Assemblea Generale le espressioni di voto deliberate nel corso dell'Assemblea di Sezione e riportate nel relativo verbale.

- 
7. Il Consiglio di Sezione è costituito dai soci eletti in numero dispari non inferiore 5 e non superiore a 13. La durata del consiglio è di 3 anni. I membri del consiglio eleggono tra di loro il presidente, il vicepresidente, il tesoriere e il referente giovani sezionale. Il Presidente di Sezione nomina il segretario. Il Consiglio di Sezione ha facoltà di cooptare, se lo ritiene necessario, fino a 4 ulteriori consiglieri scelti tra i soci.
8. I compiti del Consiglio di Sezione sono:
- l'organizzazione delle attività di sensibilizzazione locale alla donazione del dono del sangue
 - attività di chiamata e di assistenza ai donatori inerenti alle finalità associative
 - amministrazione delle somme ricevute dalla sede provinciale o da elargizioni di enti o privati
 - i rapporti con le associazioni di volontariato locali con cui l'associazione collabora per attività di sensibilizzazione e sostegno
9. La sezione ha la facoltà di creare dei Gruppi. Queste entità hanno mera finalità organizzativa e dipendono dalla sezione di appartenenza. La nascita del Gruppo è deliberata dal Consiglio di Sezione e ratificata dall'Assemblea di Sezione. Il Consiglio di Sezione nomina per ogni Gruppo un Responsabile scelto tra i donatori iscritti alla Sezione
10. Gli scopi e le finalità che deve perseguire la Sezione sono quelle previste nei precedenti art. 5 e 6 del presente Statuto.

TITOLO III SOCI

ART. 7

(Ammissione)

L'iscrizione all'Associazione è gratuita.

I soci si identificano in tre categorie:

- soci donatori
- soci onorari
- soci sostenitori

Tutte le categorie di soci hanno diritto di voto

- Sono soci donatori coloro che alla loro prima donazione, dichiarati idonei, hanno richiesto l'iscrizione all'ASFA, accettando il presente statuto, condividendo le finalità dell'organizzazione e sono mossi da spirito di solidarietà. Sono altresì soci donatori coloro che, già donatori periodici, dichiarino l'intenzione di recedere da altra associazione e chiedano l'iscrizione all'ASFA Verona accettando il presente statuto, condividendo le finalità dell'organizzazione e sono mossi da spirito di solidarietà. Ad ogni socio donatore viene rilasciata, a cura dell'associazione o del Centro Trasfusionale, la tessera di riconoscimento con evidenziati i dati anagrafici ed il gruppo sanguineo.
- Sono soci onorari coloro che, impossibilitati a donare, collaborano attivamente alla vita associativa dell'associazione; l'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda del richiedente.
- Sono soci sostenitori coloro che, impossibilitati a donare e a collaborare attivamente, contribuiscono in altro modo agli scopi dell'associazione.
- Per i soci l'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda del richiedente. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. Il consiglio direttivo deve entro 30 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. L'aspirante socio può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

ART. 8

(Diritti)

Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare all'Assemblea degli Associati con diritto di voto dal momento dell'iscrizione ed essere eletti alle cariche sociali.
 - informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.
 - essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
 - denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.
 - essere informati su attività organizzazione e controllarne l'andamento
- 



- f) prendere atto ordine del giorno,
- g) visionare i bilanci,
- h) esaminare i libri sociali con le modalità di cui all'art. 40 del presente statuto.

ART. 9

(Doveri)

1. I soci dell'organizzazione devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
2. Il comportamento verso gli altri soci ed all'esterno dell'organizzazione è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà
3. rispetto dello statuto e del regolamento

ART 10

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 11

(Benemerenze)

1. Al donatore verranno conferite le seguenti benemerenze:
 - a) medaglia di bronzo per 10 donazioni
 - b) medaglia d'argento per 20 donazioni
 - c) prima medaglia d'oro per 40 donazioni
 - d) seconda medaglia d'oro per 60 donazioni
 - e) prima targa per 75 donazioni
 - f) seconda targa per 100 donazioni
2. Le donazioni effettuate presso altre Associazioni di donatori di sangue saranno valide ai fini delle benemerenze di cui al precedente comma.
2. Il donatore che ha raggiunto il traguardo di donazione ha facoltà di scegliere, in sostituzione della benemeranza, l'impiego del corrispettivo valore economico in un progetto di sostegno.
3. Il progetto destinatario viene scelto, su base annuale, dal Consiglio Direttivo.

ART. 12

(Esclusione)

Il socio può recedere dall'associazione per dimissioni volontarie in qualsiasi momento.

Il socio donatore decade da detta qualifica qualora, anche per cause esterne alla sua volontà, non doni per un periodo di due anni.

Il socio può essere espulso dall'Associazione per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto, per comportamenti contrari ad esso, per immoralità e comunque per atti che danneggino l'Associazione e i suoi membri.

In presenza di uno dei predetti motivi, il socio viene cancellato dall'elenco dei soci con provvedimento motivato del Consiglio Direttivo con rettifica da parte dell'Assemblea. Contro tale provvedimento di espulsione il socio può ricorrere entro 60 giorni. La conferma dell'espulsione o la reintegrazione del socio sarà di competenza del collegio dei probiviri.

TITOLO IV

GLI ORGANI E L'ORGANIZZAZIONE

ART. 13

(Indicazione degli Organi)



1. Sono Organi di governo dell'organizzazione: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente, collegio dei Proviviri
2. Sono Organi di controllo, laddove istituito, l'Organo di controllo e di revisione legale dei conti (obbligatoriamente istituiti al verificarsi delle condizioni cui all'art. 30-31 dlgs 117/17).

ART. 14

(Assemblea Generale – composizione e compiti)

1. L'Assemblea Generale è composta da tutti i soci aderenti all'organizzazione. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato.
2. E' lasciata facoltà alle assemblee delle singole sezioni se farsi rappresentare in assemblea generale da delegati in numero proporzionale ai donatori attivi
3. L'Assemblea Generale può essere ordinaria o straordinaria
4. All'Assemblea ordinaria o straordinaria possono partecipare, senza diritto di voto i componenti dell'Organo di controllo
5. L'Assemblea ordinaria o straordinaria è presieduta dal Presidente dell'organizzazione.
6. All'Assemblea ordinaria spetta:
 - a) determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
 - b) approvare il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
 - c) nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
 - d) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
 - e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) deliberare sull'esclusione degli associati
 - g) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - h) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - i) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
 - j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
7. All'Assemblea straordinaria spetta:
 - a) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione e alla devoluzione del patrimonio che dovesse residuare conclusa la fase di liquidazione
8. E' possibile prevedere l'intervento o l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica purché sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota

ART. 15

(Convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria)

1. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno.
2. L'assemblea ordinaria o straordinaria è convocata o dal Presidente o su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei componenti il Consiglio Direttivo oppure su richiesta di almeno 1/10 dei soci iscritti.
3. Il Presidente convoca l'Assemblea ordinaria o straordinaria con avviso scritto spedito, anche via mail, almeno 15 giorni prima della data fissata. Nell'avviso sarà contenuto l'ordine del giorno ovvero gli argomenti che verranno trattati nella seduta.

ART. 16

(Validità dell'Assemblea ordinaria)

1. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente.
2. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.

ART. 17

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati. Tale maggioranza è richiesta anche in caso di trasformazione, fusione, scissione.

ART. 18

(Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria o straordinaria sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea ordinaria o straordinaria stessa e sottoscritto dal Presidente.
2. Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell'organizzazione.
3. Ogni aderente all'organizzazione ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 19

(Il Consiglio Direttivo – Composizione)

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 7 (sette) membri eletti dall'Assemblea Generale fra i propri soci.
2. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni e può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza assoluta.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al mese previo avviso del Presidente.
4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti 4 (quattro) componenti.
5. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di cooptare, ove ne veda l'utilità, fino a tre Consiglieri con successiva ratifica dell'Assemblea.

ART. 20

(Compiti del Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno:
 - a. un Presidente
 - b. un Vice Presidente
 - c. un Tesoriere
 - d. il collegio dei Probi Viri
2. Il Presidente nomina il segretario del Consiglio Direttivo
3. Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.
In particolare, tra gli altri compiti:
 - a) amministra l'organizzazione,
 - b) attua le deliberazioni dell'assemblea,
 - c) predisporre il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
 - d) predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
 - e) stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
 - f) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
 - g) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis,
 - h) disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,
 - i) accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
 - j) Istituisce, accorpa o elimina le Sezioni

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

4. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 21

(Il Presidente)

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nella prima seduta a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
2. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione.
3. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni.



ART. 22

(Funzioni del Presidente)

1. Il Presidente rappresenta l'organizzazione di volontariato, attua le delibere dell'Assemblea ordinaria e straordinaria e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'organizzazione.
2. Il Presidente presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci
3. Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea ordinaria e straordinaria e cura che sia custodito presso la sede dell'organizzazione, dove può essere consultato dagli aderenti.
4. Il Vice Presidente, individuato dal Consiglio Direttivo, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qual volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 23

(Presidente Onorario)

Il Presidente Onorario è nominato dall'Assemblea Provinciale su proposta del Consiglio Direttivo, partecipa alla riunione del Consiglio Direttivo e alle Assemblee provinciali, può ricevere incarichi specifici e di rappresentanza. La carica di presidente onorario ha durata illimitata. Non ha diritto di voto nel Consiglio direttivo. Nel caso sia un socio può votare in assemblea

ART. 24

(Collegio dei Probi Viri)

1. Il Collegio dei Probi Viri è composto da tre membri, dura in carica tre anni ed elegge nel proprio ambito il Presidente.
2. Ad esso spetta vigilare sull'osservanza dello statuto da parte dei vari Organi dell'Associazione, delle Sezioni e dei singoli soci, viene convocato su richiesta di qualsiasi socio.

ART. 25

(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17.

L'organo di controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- d) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 26

(Tesoriere)

1. Il Tesoriere svolge le seguenti mansioni:

- a. provvede agli incassi, ai pagamenti e alla loro registrazione su apposito registro
- b. ha delega di firma sugli assegni di conto corrente
- c. predispose i bilanci consuntivo e preventivo per la definitiva redazione del Consiglio Direttivo e la successiva presentazione all'Assemblea Generale
- d. firma i bilanci e provvede a convocare il Revisori dei Conti ai quali farà controfirmare i bilanci stessi
- e. si incarica di distribuire la beneficenza secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo

2. Il Tesoriere può accumulare anche un'altra carica in seno all'associazione, esclusa quella di componente dell'Organo di controllo


ART. 27

(Compensi per le cariche)

1. Tutte le cariche dell'Associazione hanno titolo puramente onorifico e non danno diritto a compensi.

ART. 28

(Convocazione degli Organi)



1. Le convocazioni per le riunioni del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei Conti e dei Probi Viri dovranno essere comunicate con lettera, in via elettronica o a voce almeno sette giorni prima.

TITOLO V

I BENI

ART. 29

(Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
 - a) contributi pubblici e privati;
 - b) donazioni e lasciti testamentari;
 - c) rendite patrimoniali;
 - d) attività di raccolta fondi;
 - e) rimborsi da convenzioni;
 - f) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
 - g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.
2. L'associazione ha il divieto di distribuire gli utili. Eventuali avanzi di gestione dovranno essere reimpiegati in attività istituzionali. Ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 30

(I beni)

1. I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. Questi beni sono utilizzati per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquisiti dall'organizzazione e sono ad essa intestati.
I beni mobili di proprietà degli aderenti o dei terzi sono dati in comodato all'organizzazione stessa: possono anche essere acquisiti dall'organizzazione e ad essa intestati.
3. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.
4. È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D.lgs. n. 117/2017. Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività previste

ART. 31

(Contributi)

1. Nessun contributo è dovuto dai soci

ART. 32

(Cariche e Rimborsi)

1. Tutti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato sono scelti tra le persone fisiche associate. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. I titolari di cariche sociali non devono avere riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici.
2. Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute e documentate in relazione all'assolvimento dell'incarico.
3. Il Consiglio Direttivo delibera sull'utilizzazione dei rimborsi, che dovrà essere in armonia con le disposizioni della convenzione, nonché con le finalità statutarie dell'organizzazione.
4. Il Presidente dà attuazione alla deliberazione del Consiglio Direttivo, e compie i conseguenti atti giuridici.
5. L'Associazione, nei casi previsti dall'art. 14, comma 2, del D.lgs. n. 117/2017, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.



ART. 33

(Proventi derivanti da attività marginali)

1. I proventi derivanti da eventuali attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione.
2. Il Consiglio Direttivo delibera sull'utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.
3. Il Presidente dà attuazione alla delibera dell'Assemblea e compie i conseguenti atti giuridici.

ART. 34

(Devoluzione dei beni)

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.
2. Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole dei tre quarti dei soci.
3. I beni mobili ricevuti in comodato saranno restituiti ai proprietari.

TITOLO VI IL BILANCIO

ART. 35

(Bilancio consuntivo e preventivo)

1. Il bilancio dell'organizzazione di volontariato è annuale e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.
2. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno.
3. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
4. L'Associazione, nei casi previsti dall'art. 13 del D.lgs. n. 117/2017, redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
5. Dopo l'approvazione in Assemblea il Bilancio sarà depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore come previsto dall'art. 13 c.7 del D.lgs. n. 117/2017.
6. Nei casi previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, l'Associazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale.
7. Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso e il bilancio sociale, qualora previsto, devono essere affissi presso la sede sociale e trasmessi a tutti i soci aventi diritto di voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale

ART 36

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 37

(Formazione e contenuto del bilancio)

1. Il bilancio consuntivo è elaborato dal Tesoriere. Esso contiene i singoli capitoli di spesa e di entrata relativi al periodo di un anno.
2. Il bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo è elaborato dal Tesoriere. Esso contiene, suddivisi in singoli capitoli, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo.

ART. 38

(Controllo sul bilancio)

1. Il bilancio, consuntivo e preventivo, è verificato dall'Organo di controllo e di revisione dei conti, laddove previsto dagli art. 30-31 d.lgs 117/17
2. Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate.
3. Eventuali rilievi critici a spese o a entrate sono allegati al bilancio e sottoposti all'Assemblea Generale dei soci.

ART. 39

(Approvazione del bilancio)



1. Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea Generale dei soci con voto palese e con la maggioranza assoluta dei presenti.
2. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'organizzazione entro quindici giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni aderente.
3. Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea con la maggioranza assoluta dei presenti.
4. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'organizzazione entro quindici giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni aderente.

ART.40

1. L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:
 - a. Il libro dei soci.
 - b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo se previsto, e di eventuali altri organi sociali.
 - c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.
2. I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
3. I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta al Presidente.

TITOLO VII LE CONVENZIONI

ART. 41

(Deliberazione delle convenzioni)

1. Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'organizzazione.

ART. 42

(Stipulazione delle convenzioni)

1. La convenzione è stipulata dal Presidente dell'organizzazione di volontariato.

ART. 43

(Attuazione della convenzione)

1. Il Presidente decide sulle modalità di attuazione della convenzione.

TITOLO VIII

DIPENDENTI E COLLABORATORI

ART. 44

(Personale retribuito)

1. L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.
2. I rapporti tra l'organizzazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo del lavoro.
3. I dipendenti sono ai sensi di legge e di regolamento assicurati contro le malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 45

(Collaboratori di lavoro autonomo)

1. L'organizzazione di volontariato, per sopperire a specifiche esigenze, può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo nelle modalità previste dall'art. 33 comma 1 del D. Lgs. 117/2017.
2. I rapporti tra l'organizzazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge.

TITOLO IX

LA RESPONSABILITA'

ART. 46

(Responsabilità dell'organizzazione)

1. L'organizzazione di volontariato risponde con i propri beni dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 47

(Assicurazione dell'organizzazione)

1. Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

TITOLO X

RAPPORTI CON ENTI E SOGGETTI PUBBLICI

ART. 48

(Rapporti con enti e soggetti pubblici)

1. L'organizzazione di volontariato partecipa e collabora con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.

ART. 49

(Rapporti con altre Associazioni di volontariato e Centri Trasfusionali)

1. L'organizzazione di volontariato ASFA svolge una particolare attività di cooperazione con i servizi immuno-trasfusionali delle strutture ospedaliere pubbliche e collabora con altre associazioni di volontariato per il conseguimento dei fini previsti dal presente statuto.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 50

(Disposizioni finali)

1. I casi non contemplati dal presente statuto saranno esaminati dal Consiglio Direttivo, con successiva ratifica dell'Assemblea Generale dei soci, facendo comunque riferimento alle leggi, ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 51

(Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo. A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Presidente: Bertaiola Flavio
Verona, 25 maggio 2019



3 2351 20/06/2019

0,00

T6J19L002351000VD

0,00

codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1

TOT. NEG.: 1

T6J

